



**COMUNE DI CIVITAVECCHIA**  
città metropolitana di Roma Capitale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
(Deliberazione n. 210 del 29/12/2016 )

**OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29.12.2015 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CORPO POLIZIA LOCALE AL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I SEGNI DISTINTIVI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno **2016**, addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **15:30**, nella Sala delle adunanze;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti i Signori:

			Presenti
1	COZZOLINO ANTONIO	Sindaco	P
2	LUCERNONI DANIELA	Vice sindaco	P
3	MANUEDDA ALESSANDRO	Assessore	P
4	D'ANTO' VINCENZO	Assessore	P
5	TUORO FLORINDA	Assessore	A
6	PERRONE GIOIA	Assessore	P
7	SAVIGNANI MARCO	Assessore	A
8	CECCARELLI ALESSANDRO	Assessore	P

Assiste IL Vice Segretario Generale **Riccardo Rapalli** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, **Ing. Antonio Cozzolino** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **LA GIUNTA**

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 281 del 6/12/2016 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

**OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29.12.2015 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CORPO POLIZIA LOCALE AL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I SEGNI DISTINTIVI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**Premesso:**

- che, l'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, prevede che l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia locale siano definiti con apposito Regolamento comunale;
- che l'organizzazione ed il funzionamento dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli Enti locali, nel rispetto dei criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che la Regione Lazio ha approvato, con deliberazione n. 766 del 29/12/2015, pubblicata sul B.U.R.L. in data 02/02/2016, il Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio;
- che tale regolamento è in attuazione della Legge regionale n° 1 del 13 gennaio 2005 contenente "*Norme in materia di Polizia Locale*";
- che uno specifico obbligo regionale di legge ed esigenze di armonizzazione della normativa laziale con l'attuale regolamento del Corpo di Polizia locale, approvato con delibera di Giunta comunale del 17 aprile 2013, n° 110, impongono di operare alcune variazioni ed integrazioni sul dettato normativo locale;
- che l'ordinamento e la struttura organizzativa del Corpo vanno sottoposti a verifica periodica onde accertarne funzionalità e rispondenza agli obiettivi prefissati e che la modifica del Regolamento di Corpo rientra tra gli obiettivi assegnati al dirigente della Polizia locale;

**Atteso:**

- che il Regolamento ha contenuti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia locale, rientranti nell'ambito della potestà normativa della Giunta in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- che l'adeguamento non riguarderà l'armamento del Corpo di Polizia locale;
- che, pur non rinvenendo, all'interno del testo regionale, alcuna espressa preclusione affinché nel regolamento del Corpo siano inseriti altri gradi intermedi, stante l'autonomia regolamentare dell'ente, tale *modus* operandi risulta inopportuno e giuridicamente non corretto, alla luce del ruolo di coordinamento della Regione in tale materia, sulla cui base la stessa potrebbe intervenire presso l'Ente con un rilievo di merito e/o di legittimità;
- **Vista** la circolare Ministero dell'Interno prot. 11482 del 1/11/2011 in ordine all'affidamento delle mansioni di coordinamento nonché di coordinamento e controllo;
- **Considerato** che i gradi sono, come rimarcato anche dalla Legge quadro n° 65/86 che rimanda alle singole Leggi regionali di dettaglio, un elemento che contraddistingue in senso gerarchico l'appartenenza ad un corpo o servizio di polizia locale, pur rivestendo soltanto un carattere "onorifico";

**Preso atto**

- che il compendio regolamentare delle norme approvate dalla Regione è la cornice in cui va inserito il regolamento di ciascun ente locale e che non si ritiene derogabile; in particolare, viene assegnato il tempo massimo di un anno per adeguare i gradi alle nuove disposizioni e due anni per l'adeguamento delle divise, fatte salve comunque, per queste, le scadenze stabilite in base alle norme previgenti, per contenere la maggior spesa. Nella fase transitoria, inoltre, non sono previste flessibilità generalizzate che consentano un mantenimento in deroga dei gradi attuali *ad personam*, al

di là di quelle che consentano, eccezionalmente, di tenere il grado superiore quando acquisibile in base alla categoria giuridica, a prescindere da quello massimo stabilito per il ruolo assegnato;

- che i dipendenti i quali risultino disallineati rispetto alle disposizioni regionali sul grado, entro un anno dalla entrata in vigore del predetto, dovranno essere oggetto di assegnazione di un nuovo grado, coerente con le disposizioni regionali, con il profilo rivestito, con la categoria giuridica di classificazione, con le funzioni assegnate e col modo con cui queste sono state assegnate e, eventualmente, con l'anzianità nel ruolo, ove prevista: il nuovo regolamento regionale è assai preciso al riguardo e non esistono allo stato attuale "margini di manovra" di alcun genere da parte di questo Ente;
- che, in relazione ai termini di applicazione delle disposizioni da parte di questo Comune, le date di adozione e pubblicazione del Regolamento Regione Lazio del 29 Gennaio 2016, n. 1 (in BUR 2 Febbraio 2016, n.9, Supplemento n.1), "*Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio*", prevede, all'art.22, la propria entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (essendo quindi vigente a tutti gli effetti dal 3 febbraio 2016);

**Considerato** che appare possibile che gli attuali tre vicecomandanti possano indossare, eccezionalmente, i gradi di commissario coordinatore, riservati dalla norma a chi sia classificato in categoria giuridica D3 e solo eccezionalmente assegnabili, previa adozione di una specifica norma, in quanto la progressione economica nella categoria non è contemplata dal regolamento regionale e, tuttavia, può essere regola per questo Ente;

#### **Preso atto**

- del parere A.N.C.I. del 24 agosto 2016 in ordine ai gradi attribuibili agli ufficiali e vice comandanti nonché ai sottufficiali;
- dell'informativa sindacale preventiva assicurata con nota di cui al prot. n° 97092 del 24/11/2016;
- la nota pervenuta in data 11 dicembre 2016 tendente ad approfondire le tematiche legate all'assegnazione del grado per gli ufficiali inquadrati in cat. D;
- del d.lgs. n° 66 del 15 marzo 2016 il quale prevede il grado di colonnello a titolo onorifico;

#### **Ritenuto**

- che lo svolgimento delle funzioni di vice comandante, assegnate con provvedimento formale, vada opportunamente valorizzato, soprattutto se abbia coperto un lungo arco temporale in guisa tale che, agli occhi della cittadinanza, si sia cristallizzata l'associazione di quelle funzioni al grado ricoperto dai tre ufficiali, nei limiti della normativa in vigore;
- che vada favorito il pieno esplicarsi della personalità anche nell'ambito lavorativo;
- che le medesime argomentazioni valgono anche per coloro che abbiamo rivestito il grado di tenente o sottotenente, nei limiti della normativa in vigore, per i quali può prendersi a riferimento l'ordinamento dei gradi del personale della Polizia di Stato in relazione al distintivo di "Ispettore superiore – sostituto commissario";

#### **Visti:**

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- la Legge quadro n° 65/86;
- la Legge regionale Lazio n° 1/2005 ed il Regolamento regionale n° 1/2016;
- lo Statuto comunale e i vigenti Regolamento comunale degli Uffici e servizi e del Corpo di Polizia locale;

**Visto** che il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, in quanto trattasi di modifiche e/o integrazioni ad un regolamento approvato con delibera di Giunta comunale, come allegato a quello degli Uffici e Servizi;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di integrare e modificare l'attuale Regolamento del Corpo di Polizia locale con le novità introdotte dalla deliberazione regionale n. 766 del 29/12/2015, in particolare con l'unificazione delle uniformi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio, come indicato rispettivamente negli allegati A, B, C, D, E del Regolamento regionale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di modificare, altresì, l'attuale testo degli artt. 7, 27 e 28 del Regolamento del Corpo di Polizia locale, approvato con delibera di giunta n° 110/2013, così come indicato dall'allegato B al Regolamento regionale. In particolare, l'art. 27 è sostituito con il seguente:

*“Denominazioni e gradi di servizio”.*

a) *Dirigente Comandante*: categoria dirigenziale, torre e tre stelle (Primo dirigente). Di norma, il segno distintivo di grado attribuito al comandante non può essere attribuito ad altri appartenenti al Corpo, la posizione di sovraordinazione di Comandante del Corpo è indicata dalla bordatura rossa dei gradi.

b) *Coordinatori D3*:

- *categoria D3 (ingresso)*: tre stelle (Commissari);
- *categoria D3 (dopo 5 anni)*: torre ed una stella (Commissario capo);
- *categoria D3 (dopo 10 anni)*: torre e due stelle (Commissario coordinatore);

c) *Ufficiali D1*:

- *categoria D1 (ingresso)*: una stella (Vice Commissario aggiunto);
- *categoria D1 (dopo 5 anni)*: due stelle (Vice Commissario);
- *categoria D1 (dopo 15 anni)*: tre stelle (Commissario);

d) *Sottufficiali ispettori di Polizia locale con funzioni di coordinamento basate su provvedimento dell'Ente, dopo apposita selezione professionale con esame*:

- *categoria C (ingresso)*: un pentagono oro (Viceispettore);
- *categoria C (dopo 5 anni)*: due pentagoni oro (Ispettore);
- *categoria C (dopo 10 anni)*: tre pentagoni oro (Ispettore capo);
- *categoria C (dopo 15 anni)*: un pentagono oro posto al di sopra di un rombo d'orato ubicato al centro di una barretta dorata (Ispettore superiore);
- *categoria C (dopo 20 anni)*: stella oro sopra rombo d'orato (Ispettore superiore scelto);

In via transitoria e ad esaurimento, ai dipendenti collocati in categoria C che ricoprono il grado di tenente o sottotenente verrà riconosciuto il grado di ispettore superiore scelto di polizia locale, con la stella dorata a cinque punte bordata di rosso.

e) *Agenti*:

- *categoria C: spallina vuota (Agente)*;
- *categoria C (dopo 5 anni)*: due baffi rossi (Assistente);
- *categoria C (dopo 10 anni)*: tre baffi rossi (Assistente Capo);
- *categoria C (dopo 15 anni)*: una barretta oro (Vice Sopraintendente);
- *categoria C (dopo 20 anni)*: due barrette oro (Sopraintendente);
- *categoria C (dopo 25 anni)*: tre barrette oro (Sopraintendente capo).

Qualora la presente conversione determini l'attribuzione di un grado superiore in base a quanto previsto, il personale rivestirà, a titolo puramente onorifico, il grado superiore previsto per la propria categoria d'inquadramento, fino all'eventuale raggiungimento del grado successivo.

Gli attuali tre vicecomandanti possono firmarsi ed indossare, eccezionalmente ed ad esaurimento, in virtù della funzione ricoperta, il grado di "commissario coordinatore", fregiandosi, sulla divisa ed in aggiunta, di un'ulteriore terza stella funzionale nera, bordata d'oro.

Il conferimento del grado iniziale di sottufficiale avviene sulla base dei seguenti criteri, nella percentuale massima del 20% della dotazione organica della polizia locale relativa alla cat. C:

- *anzianità di servizio nel profilo professionale di agente di polizia locale non inferiore a cinque anni;*
- *alternativamente, laurea triennale attinente al ruolo da ricoprire ovvero positiva conclusione di un corso di formazione professionale, con esame, di almeno 30 ore nell'ultimo triennio dal momento della selezione, ovvero partecipazione a vari corsi di formazione professionali per una durata complessiva e cumulativa di 50 ore, negli ultimi tre anni dal momento della selezione;*
- *valutazione della performance individuale, negli ultimi tre anni, non inferiore a 80/100.*

3. Di abrogare il testo dell'art. 63 del vigente Regolamento di Corpo sostituendolo con il seguente: *"L'anniversario della fondazione e istituzione del Corpo di Polizia locale ricade il 20 gennaio di ogni anno (festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale) e viene solennizzato con una cerimonia, anche religiosa. La copertura delle spese relative alle suddette celebrazioni è garantita con i fondi di bilancio dell'Amministrazione comunale"*.

4. Di integrare l'articolo 2 del vigente Regolamento di Corpo aggiungendo il seguente comma che costituisce il testo del primo comma dell'art.3 della Legge regionale Lazio n° 1/2005: *"In relazione al Corpo di polizia locale, struttura gerarchica apicale dotata di ampia e piena autonomia gestionale ed amministrativa, ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza a livello locale, attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:*

- a) la polizia amministrativa, come definita dall'articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;*
- b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;*
- c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;*
- d) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;*
- e) la prestazione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;*
- f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;*
- g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche"*.

5. Di sostituire le parole "Servizio di Polizia locale" con quelle di "Corpo di Polizia locale" in tutti gli i provvedimenti regolamentari comunali, compreso il regolamento degli uffici e servizi, in cui si faccia riferimento alla struttura della Polizia Locale.

6. Di trasmettere il presente provvedimento, per gli atti consequenziali, al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale, al Segretario generale, al Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane nonchè alla R.S.U.

7. Di revocare ogni altra disposizione e/o provvedimento incompatibile col presente atto.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del T.U.O.EE.LL..

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ing. Antonio Cozzolino  
*(Atto firmato digitalmente)*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Rapalli  
*(Atto firmato digitalmente)*